



**CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI**  
**Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consorzio Ricostruzione 8 – CR8 – ha ottenuto, in Corte di Appello, sentenza n.39/2016, conferma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna del Comune di Napoli al pagamento, in favore del CR8, dell'importo complessivo di € 61.516.139,00 somme riconosciute quali maggiori oneri concessori, svalutazioni ed interessi, oltre gli ulteriori interessi giornalieri fino al soddisfo.

Il CR8 notifica la predetta sentenza al gennaio 2016 e il Servizio Avvocatura la rende nota in data 12 gennaio 2016.

Il CR8 ottiene il pignoramento delle somme presso il Tesoriere comunale per un importo, maggiorato delle ulteriori spese, pari a € 120.000.000,00 come da fonti giornalistiche (€82.663.680,23 per il recupero del credito da sentenza di appello oltre citazione per pignoramento mobiliare presso terzi in data 27 luglio 2016 comunicato dall'Avvocatura il giorno successivo).

Dopo diversi contatti tra Ente e creditore, il CR8 formula una proposta per far sì che il Comune non si trovi nella impossibilità di disporre della cassa.

La proposta riportata in allegato alla deliberazione 186/17 prevede:

*1- a fronte del maggior debito potato dal titolo esecutivo vantato dal CR8 di cui al lodo del 22 ottobre 2004, il Comune di Napoli si impegna irrevocabilmente ad erogare in acconto al Consorzio CR8 la somma di € 19.980.000,00 entro e non oltre la data del 30 giugno 2017 riconoscendo tale somma come dovuta a prescindere dagli esiti dei giudizi ancora in corso;*

*2 – il Consorzio rinuncia alla azione esecutiva, fatta eccezione per il limitato importo di € 19.980.000,00 che resterà ancora soggetto all'esecuzione forzata a garanzia del pagamento di cui al punto 1).*

*3 – all'udienza del 20 aprile 2017 le parti daranno atto della riduzione del pignoramento entro i suddetti limiti e chiederanno un rinvio a data immediatamente successiva al 30 giugno poiché, ricevuto l'importo, il CR8 rinuncerà all'azione esecutiva;*

*4 – il Comune si impegna a versare, la somma riconosciuta a favore del CR8 con il lodo arbitrale del 22 ottobre 2004, entro il 30 novembre 2017;*

*5 – il Consorzio si impegna ad effettuare una riduzione del 10% nell'ipotesi di definizione transattiva dell'intero contenzioso con la partecipazione dell'amministrazione statale.*

Nel dispositivo della deliberazione 186/2017 si ritrovano soltanto i primi tre punti della proposta transattiva, riservandosi il riconoscimento del debito fuori bilancio per le ulteriori somme, riconoscimento proposto con la deliberazione 348/2017.

In considerazione

- dei principi contabili degli Enti Locali, dettati dal D.Lgs 267/2000, dal regolamento di contabilità e dalla giurisprudenza contabile;

- della nota prot. n. 206 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella quale, precisato che la Corte dei Conti riferisce al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale e sugli Enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione dei debiti fuori bilancio, sottolinea che *“per adempiere a tale compito tutte le città metropolitane, tutte le Province e tutti i Comuni restituiscano, debitamente compilato il questionario allegato entro il 28 APRILE 2017...”*;

- che con deliberazione n. 177/2015 la Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, richiamando altra propria precedente deliberazione nonché della Sezione Regione Basilicata, ha stabilito: **1-** che i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, **teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare**, **2-** che la copertura di tale tipologia di debiti è, infatti funzionale a salvaguardare ovvero a ripristinare gli equilibri di bilancio e che qualora tali strumenti non fossero sufficienti allo scopo, **l'Ente corre il rischio di versare, di fatto, in uno stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 TUEL**, **3- che l'ente deve effettuare una ricognizione dei debiti al fine di consentire l'emersione della complessiva situazione debitoria dell'ente e che, in caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all'art. 243-bis TUEL, si altererebbe l'attendibilità complessiva del piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di approvazione da parte degli organi competenti**,

- che con ordinanza 355/2011 della Sez. Regione Sicilia, la Corte dei Conti ha sottolineato che il ritardo nell'approvazione degli atti non può che essere stigmatizzato, in quanto la violazione sistematica del termine perentorio, oltre ad essere palese sintomo di disordine gestionale, finisce sostanzialmente per impedire alla Corte di effettuare tempestivamente il controllo finanziario, teso a segnalare in tempo le criticità e le irregolarità gestionali ed in quanto tale non può essere considerato “virtuoso” un bilancio adottato senza il rispetto dei termini di adozione degli altri atti contabili ad esso collegati. Che la situazione di grave squilibrio finanziario si palesa in tutta la sua criticità con riferimento ai debiti fuori bilancio, dove si assiste ad un pericoloso trend crescente e che ulteriore condizione di disagio nei conti è causato dalle obbligazioni sorte con gli organismi partecipati dell'ente che, per via di un evidente disallineamento tra le rispettive contabilità, non rispecchia i reali rapporti di debito /credito tra i medesimi intercorrenti evidenziando, ancora, che un siffatto approccio rende elevato il rischio di dissimulare la reale esposizione debitoria dell'Ente;

che per quanto attiene il debito con il Consorzio Ricostruzione Otto, essendo stata notificata la sentenza in data 08 gennaio 2016, il conseguente debito andava immediatamente riconosciuto, costituendosi in tal senso una evidente responsabilità degli uffici e degli amministratori preposti;

Si rappresenta:

1 – il pagamento della somma di € 19.980.000,00 deriva da provvedimento giudiziario e, pertanto, doveva essere riconosciuto anch'esso quale debito fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1, art. 194 del D.Lgs 267/2000;

In tal senso parere della Sezione regionale per il Controllo della Basilicata del 22 dicembre 2014 la quale afferma che *“Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio, non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. In tal senso l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità. La convocazione ... deve essere disposta immediatamente e in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente. Tale procedura non costituisce impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'Ente né esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.*

L'eventuale pagamento della somma richiesta dal CR8, entro il 30 giugno 2017, non sarebbe stato dunque legittimo, anche e soprattutto, tenendo presente che sussistevano tutti i tempi necessari per il riconoscimento di tale debito nel corso del 2016, anche con tempistica diversa rispetto alle modalità previste dall'art. 194 D.Lgs 267/2000, così come rappresentato in molti pareri di diverse Sezioni Regionale della Corte dei Conti, ed in ogni caso, non è dato sapere le eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle pattuizioni sottoscritte in data 13 aprile 2017 con scrittura privata tra Comune di Napoli e CR8.

In definitiva, la procedura osservata dagli uffici e dall'Amministrazione in questo caso specifico appare lesivo delle legge, dei principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, degli interessi giuscontabili del Comune di Napoli.

Sotto tale profilo l'ammissibilità del riconoscimento del debito non appare condivisibile poiché si legittimerebbe una azione amministrativa non rispettosa delle legge e dei principi di correttezza amministrativa e che ha ingenerato ulteriori pregiudizi al bilancio dell'Ente.

Il Presidente del Gruppo Consiliare  
“Movimento 5 Stelle”